



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 28-09-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cerea Gianmaria	P	Monzio Compagnoni Claudio	A
Crespi Patrizia Maria Dafne	P	Testoni Fabio	P
Tibaldi Pier Luigi	P	Cereda Pietro Giovanni	P
Pirovano Amanda	P	Pirotta Graziano	P
Iperboli Nadia Palmira	P	Ciocca Matteo	A
Pisoni Gianluca	P	Pirotta Teresa	P
Ciocca Mauro	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Cerea Gianmaria in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Crespi, la quale sottolinea l'opportunità di disciplinare la materia, ricordando l'opera dei volontari singoli e associati, soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi disabili alle scuole al di fuori del territorio comunale. Sottolinea, in particolare, l'aspetto della copertura assicurativa delle prestazioni. Rappresenta come il regolamento preveda l'istituzione dell'Albo dei volontari, suddiviso per settori d'intervento, quali assistenziali, culturali, sportivi, ecc., di supporto ai diversi uffici. Invita le persone interessate, in particolare gli studenti e i pensionati, a iscriversi e a prestare la propria opera nei settori prescelti.

Il Consigliere Piotta Graziano condivide l'iniziativa, ma ritiene impegnativa la previsione di una commissione comunale che esamini le richieste. Sostiene sia sufficiente la valutazione da parte dei Responsabili d'Area e propone di modificare i punti 8 e 9 dell'articolo 7.

L'Assessore Crespi accoglie la proposta e chiede di modificare gli articoli che prevedono la commissione comunale, sostituendola col "responsabile d'area".

Il Sindaco ringrazia i volontari che prestano la loro opera per il Comune, in particolare il Gruppo di Protezione Civile e i Volontari dell'Adda, impegnati nel trasporto scolastico dei disabili.

Pone, pertanto, in votazione il testo emendato, che, in sostituzione della "commissione comunale", preveda all'art. 7, punti 8 e 9 l'esame delle richieste da parte del "Responsabile dell'Area".

Richiamato l'art. 32 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 05/12/2001, modificato con deliberazioni consiliari n° 32 del 18/06/2002 e n° 12 del 27/04/2013, il quale prevede testualmente:

"ART. 32 – Volontariato

1. *Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.*
2. *l'associazione di volontariato esprime il proprio punto di vista e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni sugli argomenti di cui al comma uno.”*

Premesso che l'Amministrazione Comunale, al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della popolazione, intende perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla programmazione e alla realizzazione delle diverse attività;

Preso atto che l'Amministrazione riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale, come espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività;

Vista la proposta di approvazione del "Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico comunale" predisposta dall'Ufficio Segreteria nel testo composto da n° 16 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato, altresì, che l'Amministrazione, allo scopo di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione di cittadini, nel quadro dei propri obiettivi programmatici, intende promuovere e sostenere lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente regolamento;

Preso atto che:

- Sono considerate "attività di volontariato civico" le azioni poste in essere, in modo volontario e gratuito, per migliorare l'ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini, la promozione di servizi culturali, ricreativi e/o sportivi e di ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla normativa al Comune;

- Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale, ma costituirà libera espressione di volontariato civico, finalizzato allo sviluppo all'interno della comunità di nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione attiva nella gestione della cosa pubblica;
- Le attività di volontariato non sostituiscono le prestazioni lavorative dei dipendenti o dei soggetti affidatari dei servizi comunali e degli incaricati o gestori di pubblici servizi;
- Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra l'Amministrazione Comunale e il volontario in conseguenza dell'attività di volontariato civico;
- Le attività e i servizi saranno svolti in base ad un piano di intervento concordato tra il volontario civico e il responsabile del servizio comunale;
- Al volontario civico sarà garantita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, con onere a carico del Comune;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visto l'art. 24 del Decreto Legge n° 133 del 12/09/2014, convertito nella Legge n° 164 del 11/11/2014;

Visto il parere favorevole tecnico del Responsabile del Servizio Organizzazione Generale dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18/08/2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2013, n° 213;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico comunale, composto da n° 16 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con le modifiche in premessa citate;
- 2) Di stabilire che i progetti verranno gestiti dal servizio al quale gli stessi faranno riferimento, con il coinvolgimento dei servizi e delle strutture dell'Ente Competenti in base alla tipologia dell'attività svolta;
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013, n° 33.

Successivamente, a seguito di separata votazione con voti n° 11 favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti, resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegati:

- Pareri ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
- Regolamento servizio volontariato civico comunale

Il Sindaco, al termine, informa che la prossima seduta si terrà in data 26.10.2018.
La seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 22,42.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 28/09/2018

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA
18.08.2000.**

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Organizzazione Generale dei Servizi del Comune di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, li 24/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maffi Giovanna





COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Esso nasce dalla volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Canonica d'Adda in quanto ritiene che l'apporto del volontario contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

In tal modo si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica degli stessi, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, purché iscritti al Registro dei Volontari Civici, o da Enti No-profit.

Articolo 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontario individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'art. 1 del presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.
3. Il volontario civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Articolo 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Canonica d'Adda istituisce il Registro dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne il Registro Comunale dei Volontari Civici, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
3. La gestione del Registro Comunale dei Volontari Civici spetta all'Ufficio Segreteria.

Art. 4 – Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da legge, regolamenti o

altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 1/2008, sono le seguenti:

- a) Finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) Finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c) Finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente.

Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari dei accesso alle esigenze dell'utenza.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Art. 5 – Istituzione del Registro dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso l'Ufficio Segreteria il Registro dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
2. Il Registro dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Canonica d'Adda e la tenuta e l'aggiornamento dello stesso è affidata all'ufficio competente.

Art. 6 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere maggiorenne
 - b. Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico
 - c. Assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
 - d. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché, comunque, idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

1. Chi intende svolgere il Volontariato civico deve essere iscritto al Registro Comunale dei Volontari Civici.
2. Al Registro Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Segreteria e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. Le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b. L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. Le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.
 - d. L'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, fatta salva, comunque, la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione al Registro dei Volontari sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione dal Responsabile dell'Area.
9. Il Responsabile dell'Area accerta il possesso dei requisiti richiesti e provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione nel Registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
10. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico.

1. L'Ufficio competente, verifica l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontario Civico, consulta il Registro Comunale dei Volontari Civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione; almeno 3(tre) iscritti per ogni posto da affidare; il numero può essere inferiore solo nel caso in cui non vi siano sufficienti iscritti con i requisiti necessari all'attività; a parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.
2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto dal precedente punto 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile di Area in cui verrà impiegato il Volontario Civico; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività in cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, il Responsabile di Area dispone, con proprio provvedimento, l'affidamento dell'attività, e approva il testo della convenzione contenente i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione.

Articolo 9 – Periodo di prova.

1. Il volontario civico sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni.

2. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del Responsabile del settore, il volontario civico sarà operativo a tutti gli effetti.

Articolo 10 – Espletamento del servizio.

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nella disposizione di affidamento del Responsabile; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata del periodo di prova, il luogo di svolgimento del servizio (in caso di luoghi diversi, indicare quello "base"), il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile dell'Area e, se diverso, del dipendente comunale, referenti per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la convenzione approvata con il provvedimento del Responsabile dell'Area esposto al comma 3 del precedente art. 8.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio";
5. Il Responsabile dell'Area competente o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.
6. Il Responsabile dell'Area competente valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

Art. 11 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione.

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
3. Il Volontario Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
4. non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né di alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
5. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

6. Una volta entrati in servizio i volontari civici devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire le quattro ore di formazione obbligatoria organizzata dal Servizio competente sulla valutazione dei rischi.
7. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
8. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
9. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
10. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a usufruire della mensa dei dipendenti comunali.

Art. 12 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall’Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dall'Art. 10, comma 5, del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a. Venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b. Da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c. Vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d. Siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - e. L'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. La collaborazione cessa di norma alla data esposta nella convenzione citata al comma 3 del precedente art. 8. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico, se lo stesso è disponibile.
4. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Art. 13 – Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:
 - promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;

- fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
- di individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

Art. 14 – Certificazione delle esperienze e altre utilità

1. Qualora il volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovracomunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Art. 15 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
 - a. è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Servizio.
3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CREA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 22 OTT 2018 Reg. N° 586 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 22 OTT 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott GIULIANI ENRICO MARIA
